

F.A.L.C.R.I. Gruppo UBI BANCA
ASSOCIAZIONE SINDACALE DIPENDENTI e PENSIONATI
GRUPPO UBI BANCA e AZIENDE CONTROLLATE E
COLLEGATE

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita l'Associazione sindacale FALCRI Gruppo UBI Banca dei lavoratori e dei pensionati delle Aziende facenti capo, a qualunque titolo, al Gruppo UBI Banca.

Specificatamente, possono essere iscritti all'Associazione FALCRI Gruppo UBI Banca tutti i lavoratori e pensionati che, a qualunque ragione o titolo, hanno prestato o prestino la loro opera presso tutte le aziende del Gruppo UBI Banca (o eventuali altri Gruppi in cui lo stesso Gruppo UBI Banca dovesse – in futuro – fondersi o trasformarsi), compresa la Holding, nonché aziende controllate o collegate dal Gruppo UBI Banca o da altre Aziende facenti comunque capo al Gruppo UBI Banca.

L'Associazione è apartitica e si articola in organismi di gruppo, aziendali, regionali, interregionali e provinciali.

Ha durata illimitata e sede in Cosenza e Milano.

L'Associazione può istituire sedi secondarie in altri comuni in funzione delle necessità dell'Associazione stessa e degli associati.

ART. 2

L'Associazione accetta lo Statuto della Federazione FALCRI e si impegna a rispettarlo.

L'Associazione si ispira al pieno rispetto ed osservanza del metodo democratico, nella piena indipendenza da ogni raggruppamento a carattere partitico.

L'Associazione tende a realizzare l'unità sindacale della categoria dei lavoratori del settore e, nel contempo, può promuovere e partecipare ad iniziative tendenti all'unificazione di tutti i lavoratori.

L'Associazione ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle previste nel successivo art. 3, salvo quelle direttamente connesse.

L'Associazione, specificatamente, è vincolata al non perseguimento di scopo di lucro e gode di piena autonomia giuridica ed amministrativa.

E' assoggettata al divieto di distribuzione – anche in forma indiretta – di utile o avanzi di gestione, di fondi, di riserve, di capitale, di patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa.

ART. 3

L'Associazione si propone:

- a) la difesa e la tutela sindacale di tutti i lavoratori, lo studio, la promozione e la stipula di contratti aziendali di lavoro, di regolamenti pensionistici e di ogni altro accordo e convenzione aziendale e/o di gruppo;
- b) di controllare l'applicazione delle norme contenute nei contratti, nei regolamenti, negli accordi e nelle convenzioni aziendali e nazionali, nel Contratto Nazionale, negli accordi di Gruppo, nei Contratti Aziendali, nello Statuto dei lavoratori e in ogni altra Legge dello Stato;
- c) l'assistenza dei soci nelle controversie di lavoro;
- d) il rafforzamento della solidarietà sociale e professionale anche attraverso attività assistenziali, mutualistiche, cooperativistiche e con iniziative culturali e ricreative, nonché con attività di erogazione di servizi e consulenza legale e assicurativa;
- e) la tutela e la difesa degli interessi dei lavoratori rappresentandoli presso le Aziende, le Autorità governative, gli organi economici, sindacali e giuridici, gli enti pubblici, gli enti previdenziali ed assistenziali;
- f) la promozione di iniziative atte ad elevare professionalmente i lavoratori affinché raggiungano quella qualificata identità categoriale e quella posizione giuridica che li possano rendere sempre più partecipi alla vita lavorativa;
- g) la promozione e la costituzione nelle unità produttive delle rappresentanze sindacali aziendali e di ogni altra struttura a carattere sindacale presso le singole Aziende del Gruppo;
- h) di promuovere, partecipare e sostenere, sia direttamente che indirettamente, attività di tipo culturale, ricreativo ed economico anche attraverso la costituzione e/o la partecipazione in società o imprese utili al raggiungimento dei propri scopi sociali;
- i) di assumere, nei settori specifici di riferimento, iniziative inerenti l'attività editoriale anche mediante la realizzazione e la gestione di riviste, pubblicazioni periodiche e non, siti web, opuscoli, volumi a diffusione locale e nazionale, anche in formato elettronico e/o via telematica o altro che le nuove tecnologie realizzano tempo per tempo;
- j) di promuovere attività di formazione professionale, anche organizzando e/o gestendo corsi;
- k) l'organizzazione di convegni e seminari.

TITOLO II

ISCRITTI o SOCI (da intendersi, per il prosieguo, come sinonimi)

ART. 4

Possono iscriversi all'Associazione FALCRI Gruppo UBI Banca tutti i lavoratori ed i pensionati di cui al precedente articolo 1.

La richiesta di iscrizione avviene mediante domanda scritta che potrà essere accolta o respinta senza obbligo di motivazione.

L'iscrizione all'Associazione comporta espressamente l'adesione incondizionata delle norme contenute nel presente Statuto e di quello della Federazione FALCRI.

ART. 5

Gli iscritti o soci sono tenuti:

- a) ad osservare le disposizioni del presente Statuto uniformandosi ai deliberati degli organi esecutivi;
- b) a coadiuvare gli organi nell'attuazione degli scopi statutari;
- c) a non compiere attività contrarie o lesive degli interessi dell'Associazione e della Federazione;

d) a concorrere, anche attraverso il pagamento delle quote associative e previo rilascio di apposita delega per l'esazione, al sostentamento ed alla attività dell'Associazione.

I soci hanno parità di diritti e di doveri e si impegnano a non svolgere attività di partito in seno all'Associazione, né di utilizzare l'appartenenza all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.

L'inosservanza di questi principi sarà sanzionata con l'espulsione.

ART. 6

La qualità di iscritto si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per espulsione;
- c) per perdita del requisito di cui ai precedenti articoli 1 e 4.

L'espulsione, decisa dalla Segreteria dell'Associazione e della quale verrà data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata o e-mail, comporta l'immediata reciproca risoluzione di ogni rapporto associativo e di assistenza, anche in pendenza di causa, e non dà diritto a risarcimento di sorta.

L'espulso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni a partire dalla data del timbro postale di spedizione della comunicazione del provvedimento.

ART. 7

A carico degli iscritti potrà essere assunta anche la sanzione della censura, mentre a carico dei Dirigenti Sindacali e/o degli Organismi previsti dal presente Statuto potrà essere deciso il provvedimento della sospensione dall'incarico fino ad un massimo di mesi 12 (dodici).

La censura, decisa dalla Segreteria dell'Associazione e della quale verrà data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata, è applicabile nei casi di lieve inadempienze agli obblighi statutari ed alle delibere degli Organi sociali.

Avverso il provvedimento, l'iscritto potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni a partire dalla data del timbro postale di spedizione della comunicazione del provvedimento.

La sospensione dall'incarico, decisa dalla Segreteria dell'Associazione e della quale verrà data comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata, è applicabile ai Dirigenti Sindacali e, comunque, agli Organismi dell'Associazione nei casi di inadempienze agli obblighi statutari, inosservanza delle delibere degli Organi sociali e, comunque, nei casi di temuto nocumento per l'immagine e l'azione dell'Associazione e/o della Federazione tali da non richiedere, per la loro minore gravità, il ricorso immediato al provvedimento di espulsione.

In caso di necessità o urgenza, allo scopo anche di salvaguardare l'immagine dell'Associazione, il Segretario Responsabile decide in modo autonomo la sospensione del Dirigente Sindacale / Organo dell'Associazione. In questo caso, la decisione di sospensione dovrà essere sottoposta a ratifica della Segreteria dell'Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa all'iscritto.

La sospensione ha validità/effetto dal giorno della sua delibera.

Durante la sospensione, il Dirigente Sindacale e/o l'Organismo dell'Associazione perde ogni diritto e prerogativa, nessuno esclusi, rivenienti dal ruolo ricoperto in seno all'Associazione stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto a partecipare alle riunioni dell'Organismo di appartenenza, diritto di voto, etc.).

Il Dirigente Sindacale sospeso potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni a partire dalla data del timbro postale di spedizione della comunicazione del provvedimento.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, assunte secondo le modalità previste dal successivo articolo 35, sono inappellabili.

L'iscritto si impegna espressamente, con la propria adesione all'Associazione FALCRI Gruppo UBI Banca, a non ricorrere a strumenti o azioni diversi da quelli previsti dal presente Statuto.

TITOLO III

MEZZI E PATRIMONIO

ART. 8

L'Associazione trae i mezzi per l'esercizio della propria attività dal patrimonio iniziale, dai contributi associativi, dalle attività previste all'art. 3 e da eventuali donazioni che, comunque, non condizionino il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 9

Il patrimonio sociale è costituito dagli avanzi annuali di gestione nonché dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a norma di legge.

ART. 10

I fondi e le cedole per i permessi sindacali sono amministrati dalla Segreteria dell'Associazione.

Ai fini di una gestione più articolata, funzionale ed aderente alle esigenze del territorio e degli iscritti la gestione dei mezzi finanziari dell'Associazione (patrimonio iniziale, contributi associativi e patrimonio sociale) avverrà attraverso tre distinti rapporti di conto corrente (di seguito definiti "centri amministrativi") a cui potranno essere collegati anche altri rapporti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dossier titoli, certificati di deposito, etc.) su cui dovranno affluire i mezzi ed il patrimonio secondo le modalità di seguito precisate.

Le operazioni di qualsiasi specie, nessuna esclusa, su detti rapporti – che saranno intestati a "FALCRI GRUPPO UBI BANCA Bari", "FALCRI GRUPPO UBI BANCA Cosenza" e "FALCRI GRUPPO UBI BANCA Milano" – avverranno con la singola firma del Segretario Responsabile ovvero congiunta di due Segretari dell'Associazione o di delegato/i da questi designati.

Sul/Sui rapporto/i intestato/i "FALCRI GRUPPO UBI BANCA Bari" affluiranno i contributi degli iscritti appartenenti alla Regione Puglia.

Ai fini di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, oltre al Segretario Responsabile, su tale/i rapporto/i potranno operare Segretari dell'Associazione eletti tra gli iscritti appartenenti alla predetta Regione Puglia.

A parziale modifica di quanto previsto dal precedente comma tre, le operazioni eseguite sul rapporto di conto corrente intestato a "FALCRI GRUPPO UBI BANCA Bari" si intenderanno validamente disposte anche con la firma di un solo Segretario sempre eletto tra gli iscritti appartenenti alla Regione Puglia.

Sul/Sui rapporto/i intestato/i "FALCRI GRUPPO UBI BANCA Cosenza" affluiranno i contributi degli iscritti appartenenti alle Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Abruzzi, Marche, Umbria e Sardegna.

Ai fini di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, oltre al Segretario Responsabile, su tale/i rapporto/i potranno operare Segretari dell'Associazione eletti tra gli iscritti appartenenti alle predette regioni.

Sul/Sui rapporto/i intestato/i "FALCRI GRUPPO UBI BANCA Milano" affluiranno i contributi degli iscritti appartenenti alle Regioni Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

Ai fini di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, oltre al Segretario Responsabile, su tale/i rapporto/i potranno operare Segretari dell'Associazione eletti tra gli iscritti appartenenti alle predette regioni

La responsabilità delle operazioni comunque eseguite è del/dei Segretario/i dell'Associazione che le ha/hanno disposte.

Fermo restando il principio di mutualità, di unicità del patrimonio e di obbligo di supporto e collaborazione tra i diversi “centri amministrativi” in funzione anche, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, di attività comuni poste a carico di un singolo “centro amministrativo”, in applicazione del principio di cui al precedente comma 2) il rimborso delle spese di cui al successivo articolo 38 avverrà secondo le seguenti modalità:

- per lo svolgimento degli incarichi da parte degli iscritti appartenenti alla Regione Puglia, le relative spese saranno addebitate sul/i rapporto/i del centro amministrativo intestato “FALCRI GRUPPO UBI BANCA Bari”;
- per lo svolgimento degli incarichi da parte degli iscritti appartenenti alle Regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Abruzzi, Marche, Umbria e Sardegna, le relative spese saranno addebitate sul/i rapporto/i del centro amministrativo intestato “FALCRI GRUPPO UBI BANCA Cosenza”;
- per lo svolgimento degli incarichi da parte degli iscritti appartenenti alle Regioni Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria le relative spese saranno addebitate sul/i rapporto/i del centro amministrativo intestato “FALCRI GRUPPO UBI BANCA Milano”.

Tutte le spese necessarie ed afferenti al mantenimento delle sedi dell’Associazione saranno addebitate sul/i rapporto/i del centro amministrativo di riferimento in funzione della regione presso cui è presente la sede dell’Associazione.

Le spese generali per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, diverse da quelle in precedenza evidenziate, saranno addebitate sui rapporti dei centri amministrativi in maniera proporzionale.

Ciascun centro amministrativo redige un proprio rendiconto economico e finanziario che dovrà essere trasmesso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, alla sede amministrativa.

La Segreteria dell’Associazione dovrà redigere, entro non oltre il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto economico e finanziario annuale complessivo dell’Associazione che dovrà presentare al Collegio dei Sindaci per l’approvazione.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione approva il rendiconto nella prima riunione utile.

La sede amministrativa dell’Associazione presso la quale dovranno essere depositati tutti di documenti è quella di Cosenza.

In ossequio al principio di cui al precedente comma 2) le cedole per i permessi sindacali saranno virtualmente suddivise tenendo conto degli iscritti appartenenti ai singoli centri amministrativi ed amministrare secondo le medesime modalità previste per la gestione dei mezzi finanziari.

ART.11

L’esercizio sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare e pertanto decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 12

Organi dell’Associazione sono:

- a) Congresso dell’Associazione;
- b) Presidente dell’Associazione;
- c) Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- d) Segreteria dell’Associazione;

- e) Segretario Responsabile;
- f) Esecutivo Territoriale;
- g) Comitato Provinciale;
- h) R.S.A. di unità produttiva;
- i) R.S.A. di coordinamento della singola Azienda/Banca;
- j) Collegio dei Probiviri;
- k) Collegio dei Sindaci.

CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13

Il Congresso è l'organo supremo dell'Associazione ed ha i massimi poteri deliberanti.

Le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati.

Il Congresso dell'Associazione si tiene in via ordinaria normalmente ogni sei anni ed è convocato a cura della Segreteria dell'Associazione.

In via straordinaria potrà essere convocato ogni qualvolta lo riterrà opportuno il Consiglio Direttivo dell'Associazione o quando ne sia fatta richiesta dal almeno 3/5 degli iscritti. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta a cura della Presidenza dell'Associazione.

Al Congresso dell'Associazione partecipano, senza diritto di voto ma con diritto di parola, i componenti della Comitato Direttivo dell'Associazione, della Segreteria dell'Associazione, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci. Gli stessi componenti possono anche partecipare al Congresso in qualità di delegati con pieni poteri.

La convocazione del Congresso – sia ordinario che straordinario - dovrà sempre contenere la specifica degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 15 giorni prima dell'assemblea stessa mediante lettera circolare o e-mail.

Al Congresso parteciperà un delegato ogni 30 (trenta) iscritti o frazione uguale o superiore a 15 (quindici).

ART. 14

Compiti del Congresso sono:

- a) determinare l'indirizzo generale dell'Associazione;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Sindaci nonché eleggere, attraverso i delegati delle singole provincie, i rispettivi Comitati Provinciali;
- c) apportare modifiche al presente Statuto. Nel caso di necessità o di adeguamento a norme obbligatorie di legge, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nelle more, può deliberare le modifiche che si rendano necessarie, fatto salvo l'obbligo di successiva ratifica in sede di primo Congresso dell'Associazione utile.

ART. 15

Le deliberazioni del Congresso dell'Associazione sono adottate con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni di cui alla lettera c) dell'art. 14 è necessario il voto favorevole di almeno 4/5 dei delegati presenti.

A svolgere i compiti di Presidenza del Congresso è chiamato il Presidente dell'Associazione.

Alla chiusura del Congresso dell'Associazione si riunisce il Consiglio Direttivo dell'Associazione che provvede ad eleggere il Presidente dell'Associazione, la Segreteria dell'Associazione e il Segretario Responsabile.

Sempre alla chiusura del Congresso dell'Associazione si riuniscono il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci per provvedere alla elezione dei loro rispettivi Presidenti.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16

Il Presidente presiede il Congresso ed il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

E' eletto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione tra gli iscritti/soci della Associazione e resta in carica sino a dimissioni, nuove elezioni o perdita della qualifica di socio/iscritto.

In caso di assenza o vacanza i suoi compiti sono assunti membro più anziano del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 17

Il Presidente vigila sulla corretta applicazione dello Statuto.

Segnala eventuali violazioni statutarie ai soggetti coinvolti e nel contempo agli Organi dell'Associazione competenti per le eventuali decisioni da assumere.

Il Presidente, di concerto con il Segretario Responsabile e con la Segreteria dell'Associazione, può intervenire a manifestazioni presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali in rappresentanza dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 18

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto dal Congresso dell'Associazione in base ai criteri di elezione deliberati di volta in volta dal Congresso stesso e comunque in modo da rappresentare l'intero territorio su cui insiste l'Associazione in proporzione al numero degli iscritti.

E' composto da 35 (trentacinque) membri effettivi e 15 (quindici) membri supplenti e dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Qualora si determini una vacanza per dimissioni, perdita della qualifica di iscritto/socio o altra causa, di uno dei componenti effettivi subentra il componente supplente più anziano di età di provenienza dal territorio/azienda del membro uscente.

In caso di impedimento a assenza temporaneo di un componente effettivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione, del quale sia stata data comunicazione alla Segreteria dell'Associazione 48 ore prima della data fissata per la riunione, può essere cooptato in sua vece - a cura della Segreteria dell'Associazione o del Segretario Responsabile - all'interno del Consiglio Direttivo Aziendale il componente supplente più anziano di età di provenienza dal territorio/azienda del membro assente.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel corso della prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo dell'Associazione partecipano, con diritto di voto, i Segretari Nazionali ed i componenti il Comitato Direttivo Nazionale iscritti all'Associazione.

ART. 19

Compiti del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono:

- a) l'attuazione dei deliberati del Congresso dell'Associazione, laddove espressamente demandati al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) promuovere iniziative di interesse generale per gli iscritti;
- c) eleggere e verificare l'opera della Segreteria dell'Associazione;
- d) nominare, in seno alla Segreteria dell'Associazione e tra i componenti effettivi, il Segretario Responsabile;
- e) esaminare i problemi sindacali della categoria nella loro evoluzione, determinandone gli indirizzi;

- f) istituire i Coordinamenti dei Pensionati, delle Donne e del Personale Direttivo, nonché tutti quelli che ritiene opportuni e necessari, nominandone i relativi responsabili. Tali Coordinamenti elaborano le proposte sulle materie di propria competenza da sottoporre alla Segreteria dell'Associazione;
- g) la ratifica della misura dei contributi sociali degli iscritti;
- h) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;
- i) determinare l'importo dei rimborsi;
- j) sostituire i propri membri che, per qualsiasi motivo, abbiano perso la carica, con altri indicati dai rispettivi Comitati Provinciali.

ART. 20

Le riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono sempre valide e le relative delibere si intendono approvate quando raccolgono il voto della maggioranza dei presenti.

Per la convocazione del Congresso straordinario dell'Associazione è comunque necessario il voto favorevole dei 3/5 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Nella convocazione sarà indicato l'Ordine del Giorno.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riunisce in via ordinaria, normalmente una volta all'anno e, straordinariamente, quando la Segreteria dell'Associazione o il Segretario Responsabile lo riterrà necessario.

La convocazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione avverrà a cura della Segreteria dell'Associazione o del Segretario Responsabile almeno quattro giorni prima della data della riunione mediante raccomandata, lettera circolare, fax o e-mail, salvo casi urgenti.

Sarà considerato decaduto dalla carica il consigliere chi, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive.

ART. 22

I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione usufruiscono dei permessi sindacali della provincia di appartenenza.

SEGRETARIA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23

La Segreteria è l'organo esecutivo dell'Associazione.

E' composta da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) Segretari effettivi oltre ad un massimo di 6 (sei) Segretari aggiunti, tutti eletti all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Segretari aggiunti possono partecipare alle riunioni della Segreteria dell'Associazione con solo diritto di parola e mai di voto e in nessun caso e per nessun motivo possono sostituirsi ad un Segretario effettivo.

Anche allo scopo di una più razionale gestione dei mezzi e del patrimonio dell'Associazione e premesso che la ricerca della condivisione rappresenta il principale obiettivo di ciascun componente della Segreteria dell'Associazione, in caso di votazione ogni Segretario effettivo dell'Associazione esprime – in seno alla Segreteria dell'Associazione stessa – una quantità di voti equivalente al numero complessivo degli iscritti presenti nelle realtà aziendali e/o territoriali di cui è espressione.

Premesso quindi quanto sopra e contrariamente alla composizione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, nella composizione della Segreteria dell'Associazione non si deve necessariamente tenere conto del criterio di proporzionalità diretta rispetto al numero dei soci

appartenenti alle aziende e/o ai territori di elezione di ciascun Segretario effettivo dell'Associazione.

In caso di disaccordo è determinante il voto del Segretario Responsabile.

La composizione della delegazione trattante – in ambito di gruppo e di singola Banca/Azienda, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi e dalle norme intervenute in materia in ambito nazionale, di gruppo e aziendale - è stabilita dalla Segreteria dell'Associazione e deve essere comunque costituita in modo da garantire la rappresentatività complessiva dei territori su cui insiste l'Associazione.

ART. 24

Compiti della Segreteria dell'Associazione sono:

- a) l'attuazione dei deliberati del Congresso dell'Associazione, se non espressamente demandati ad altro Organismo;
- b) individuare e promuovere assetti organizzativi interni atti a migliorare la funzionalità dell'Associazione per il conseguimento degli obiettivi statutari;
- c) formulare progetti di contratti collettivi e proposte intese a migliorare le condizioni economiche e sociali degli iscritti;
- d) discutere, trattare e stipulare i contratti di lavoro sia aziendali che nazionali, qualora per questi ultimi ne fosse investita;
- e) nominare i rappresentanti dell'Organizzazione presso le commissioni ed altri eventuali istituti nei quali ricorrano gli interessi della categoria con particolare riferimento alle trattative con le rappresentanze delle autorità governative, degli organi economici, sindacali e giuridici degli enti pubblici o degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché i rappresentanti e/o i responsabili per l'espletamento e lo sviluppo delle attività previste dall'art. 3;
- f) curare il raggiungimento degli scopi statutari, assumendo tutte le necessarie ed opportune iniziative;
- g) decidere, proclamare e guidare lo stato di agitazione e lo sciopero aziendale della categoria;
- h) gestire i fondi e le attività associative determinandone gli impieghi, la destinazione, la conservazione, gli accantonamenti e le riserve;
- i) gestire le cedole per i permessi sindacali;
- j) curare, nominando eventualmente un comitato di redazione, le pubblicazioni edite dalla Organizzazione stessa;
- k) deliberare eventuali contributi straordinari per motivati bisogni di cassa;
- l) decidere sull'espulsione, censura dei soci nonché sulla sospensione dei Dirigenti Sindacali / Organi dell'Associazione;
- m) attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- n) sottoporre agli Organismi competenti le proposte elaborate dai Coordinamenti;
- o) approvare le ipotesi di piattaforma e le ipotesi di accordo;
- p) eleggere i componenti dell'/degli Esecutivo/i Territoriale/i dopo averne definito il/i numero/i;
- q) ogni altra attività utile o funzionale alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione non specificatamente demandata ad altri organismi dal presente Statuto.

ART. 25

La Segreteria dell'Associazione si riunisce ogni qualvolta il Segretario Responsabile la convochi di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti effettivi.

Le riunioni della Segreteria dell'Associazione sono da considerarsi valide solo se presiedute dal Segretario Responsabile o da suo delegato.

Le eventuali deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice dei Segretari effettivi presenti, fermo restando sempre quanto previsto dal quarto e sesto comma dell'articolo 23 e dal secondo comma del presente articolo.

Le date delle riunioni saranno comunicate tre giorni prima, salvo casi urgenti.

La convocazione potrà avvenire mediante lettera circolare, fax, e-mail, comunicazione telefonica.

SEGRETARIO RESPONSABILE

ART. 26

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione elegge, tra i componenti effettivi della Segreteria dell'Associazione, il Segretario Responsabile.

ART. 27

Compiti del Segretario Responsabile sono:

- a) promuovere, coordinare e guidare i lavori della Segreteria dell'Associazione e garantirne l'operato;
- b) dirigere tutte le delegazioni sindacali;
- c) convocare la Segreteria;
- d) ogni attività demandata al Segretario Responsabile dal presente Statuto.

ART. 28

Il Segretario Responsabile ha la rappresentanza del Sindacato verso gli iscritti e nei confronti di terzi.

Egli è sempre, di diritto, il Presidente di qualsiasi organismo, commissione o delegazione del sindacato.

In caso di impedimento o assenza il Segretario Responsabile è sostituito da un altro Segretario all'uopo delegato dallo stesso Segretario Responsabile.

ESECUTIVO TERRITORIALE

ART. 29

L'/Gli Esecutivo/i Territoriale/i è/sono nominato/i dalla Segreteria dell'Associazione e è/sono composto/i da un numero variabile di membri su decisione della stessa Segreteria dell'Associazione.

Lo scopo dell'Organo è quello di promuovere l'immagine e l'azione della FALCRI nei territori ad essi affidati.

Sono normalmente presieduti da un Segretario dell'Associazione appartenente ai territori ad essi affidati.

ART. 30

I componenti dell'Esecutivo Territoriale dipendono direttamente dalla Segreteria dell'Associazione, svolgono funzioni esecutive e coadiuvano la stessa Segreteria dell'Associazione in compiti da quest'ultima espressamente demandati, in particolare nei territori ad essi affidati.

Compiti dell'Esecutivo Territoriale sono:

- a) collaborare con la Segreteria dell'Associazione e svolgere, in generale, attività e compiti assegnati e/o delegati dalla stessa Segreteria dell'Associazione;
- b) garantire la presenza dell'Associazione sul territorio e svolgere, in base alle direttive della Segreteria dell'Associazione, azione di sviluppo, di assistenza e di fidelizzazione degli iscritti.

COMITATO PROVINCIALE

ART. 31

Il Comitato Provinciale è eletto, in sede congressuale, dai delegati di ogni singola provincia con criteri di elezione deliberati, di volta in volta, dal Congresso.

Dura in carica sino a nuova elezione ed è composto da un membro ogni 15 (quindici) iscritti o frazione.

Sono ammesse cooptazioni di membri supplenti a cura della Segreteria dell'Associazione nel numero massimo dei membri effettivi.

I cooptati comunque, non hanno diritto al voto.

Sono membri di diritto del Comitato Provinciale i Segretari Nazionali, i componenti del Comitato Direttivo Nazionale e dell'Esecutivo Territoriale residenti nella provincia nonché i Segretari dell'Associazione.

Sarà considerato decaduto dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente a tre riunioni consecutive.

ART. 32

Compiti del Comitato Provinciale sono:

- a) esaminare e trasmettere alla Segreteria dell'Associazione tutte le proposte, le iniziative, le richieste che dovessero venire dagli iscritti della provincia;
- b) individuare, ove possibile, all'interno della provincia, delle aree territoriali – indicandone i responsabili – per poter meglio incidere territorialmente e, soprattutto, per poter seguire le esigenze degli iscritti;
- c) sostituire i propri membri effettivi che, per qualsiasi motivo, abbiano perso la carica scegliendoli tra i membri supplenti cooptati, ovvero tra coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti o anche fra gli iscritti in genere di ogni singola provincia;
- d) collaborare con la Segreteria dell'Associazione per tutto quanto attiene alla raccolta e alla verifica dei dati utili per le trattative con l'Azienda;
- e) promuovono, d'intesa con la Segreteria dell'Associazione, la costituzione della R.S.A. sulle provincie di riferimento.

SEGRETERIE DI R.S.A. SEGRETERIE DI COORDINAMENTO DELLA SINGOLA BANCA/AZIENDA

ART. 33

Nell'ambito dei compiti affidati, i Comitati Provinciali in ogni singola Azienda, promuovono la costituzione delle R.S.A.

I segretari della R.S.A. seguono tutti i problemi relativi alla propria unità produttiva e, nell'ambito delle condizioni e dei modi previsti dalla convenzione per i diritti e le relazioni sindacali del 24/6/70 e seguenti.

I Segretari della R.S.A. nominano, nel loro interno, la Segreteria Aziendale dell'Organo di coordinamento.

L'attività delle Segreterie di R.S.A. e delle Segreterie di Coordinamento aziendali delle R.S.A. è sempre sottoposta alle decisioni, al coordinamento ed alla supervisione della Segreteria dell'Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 34

Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e sono eletti dal Congresso dell'Associazione.

Dura in carica 6 (sei) anni e comunque sino alla sua rielezione.

I membri effettivi del Collegio dei Probiviri, nella loro prima riunione, designano il proprio Presidente.

Qualora si determini una vacanza per dimissioni, perdita della qualifica di iscritto/socio o altra causa, di uno dei componenti effettivi subentra il componente supplente più anziano di età.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente il nuovo Collegio, nella prima riunione utile, provvede alla elezione del nuovo Presidente.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, di Presidente dell'Associazione, di Segretario dell'Associazione, di Segretario Responsabile, nonché di membro del Comitato Esecutivo Territoriale e del Collegio dei Sindaci.

ART. 35

Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) verificare la corretta applicazione del presente Statuto;
- b) decidere, inappellabilmente, sulle controversie tra i soci e gli organi sociali;
- c) intervenire, in caso di eventuali disfunzioni degli organi, per riavviare il normale andamento sociale;
- d) intervenire nei casi di ricorso a provvedimento disciplinare secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 36

Il Collegio si riunisce su ricorso dell'iscritto o dell'Organismo Associativo interessato e decide a maggioranza dei componenti, previa audizione degli interessati.

La decisione, assunta in modo irrituale e secondo equità, deve essere emanata entro tre mesi dalla data di presentazione del ricorso e comunicata, entro dieci giorni dalla emanazione, mediante deposito alla Segreteria dell'Associazione.

Quest'ultima provvederà a notificare la decisione all'interessato.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunque inappellabili.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 37

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti e sono eletti in sede congressuale.

Dura in carica 6 (sei) anni e comunque sino alla sua rielezione.

I membri effettivi del Collegio dei Sindaci, nella loro prima riunione, designano il proprio Presidente.

Qualora si determini una vacanza per dimissioni, perdita della qualifica di iscritto/socio o altra causa, di uno dei componenti effettivi subentra il componente supplente più anziano di età.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente il nuovo Collegio, nella prima riunione utile, provvede alla elezione del nuovo Presidente.

La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, di Presidente dell'Associazione, di Segretario dell'Associazione, di Segretario Responsabile, nonché di membro del Comitato Esecutivo Territoriale e del Collegio dei Probiviri.

ART. 38

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo della gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità, di ratificare i rendiconti economici e finanziari controllandone l'esattezza e la regolarità, di presentare una relazione sui bilanci consuntivi al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I Sindaci partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione senza diritto di voto.

DECADENZA CARICHE E COMPENSI

ART. 39

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in dipendenza di cariche o di incarichi ricevuti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 40

Per tutte le cariche previste dal presente Statuto è prevista la rieleggibilità.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 41

L'Associazione potrà essere sciolta per decisione di tutti i soci, riuniti in un'unica assemblea con il voto favorevole di almeno 4/5 degli iscritti stessi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, indipendentemente dalla causa di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

NORME PER L'ELEZIONE IN SEDE CONGRESSUALE

ART. 42

In sede di votazione per i delegati al Congresso dell'Associazione, ciascun iscritto potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

L'elezione dei delegati avverrà su base provinciale fra gli iscritti risultanti dal tabulato fornito dalle Aziende riferito ai due mesi precedenti alla data congressuale mediante voto in appositi seggi.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

I delegati saranno determinati in rapporto al numero degli iscritti per provincia in base a quanto previsto dall'art. 13.

Le modalità di voto saranno stabilite dalla Segreteria dell'Associazione.

ART. 43

In sede congressuale verrà insediata una “commissione verifica poteri” composta da tre membri cui saranno affidati i compiti previsti per la verifica della rispondenza del rapporto tra iscritti e delegati per ogni provincia, risultante dal tabulato fornito dalle Aziende contenente il numero di iscritti per provincia riferito al mese precedente alla data congressuale.

Questa stessa commissione svolgerà anche i compiti di commissione elettorale nonché di segreteria congressuale redigente le apposite verbalizzazioni per i deliberati congressuali.

ART. 44

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le regole del Codice Civile e, dove applicabili, le norme dello Statuto della Federazione FALCRI.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

ART. 45

L'Associazione FALCRI Gruppo UBI BANCA nasce dalla fusione per incorporazione nell'Associazione FALCRI CARIME delle Associazioni FALCRI BPA e FALCRI UBI/BPCI/BPB.

A seguito di ciò l'Associazione FALCRI CARIME cambia la sua denominazione in FALCRI Gruppo UBI BANCA e diventa l'unica associazione FALCRI presente all'interno del Gruppo UBI Banca.

Conseguentemente a ciò le singole Associazioni FALCRI BPA e FALCRI UBI/BPCI/BPB cessano contestualmente di esistere.

All'Associazione FALCRI Gruppo UBI BANCA aderisce, quindi, il personale, in servizio ed in quiescenza, del Gruppo UBI BANCA e delle società ed aziende di cui al precedente articolo 1.

Alla stessa, pertanto, vengono trasferiti – automaticamente e senza soluzione di continuità – il patrimonio e tutti gli iscritti provenienti da FALCRI BPA e FALCRI UBI/BPCI/BPB.

ART. 46

Ai fini dell'applicazione delle norme per la gestione dei mezzi e del patrimonio dell'Associazione in funzione di quanto previsto dal presente Statuto, si precisa che la decorrenza applicativa è fissata al 01 gennaio 2009. Conseguentemente, per tutto l'esercizio 2008 continueranno ad essere vigenti le norme degli ex Statuti FALCRI CARIME, FALCRI BPA e FALCRI UBI/BPCI/BPB solo per la parte relativa alla gestione dei mezzi e del patrimonio.

ART. 47

Il presente Statuto, ai sensi dell'art. 14 lettera c) è stato regolarmente approvato dal Congresso dell'Associazione di Loano nell'Assise del 13 ottobre 2008 e sostituisce ogni Statuto precedente, ivi compresi – naturalmente – quelli delle Associazioni incorporate in FALCRI Gruppo UBI Banca.